



COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 4 del 28/02/2023

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2023.

L'anno duemilaventitre addì ventotto del mese di Febbraio alle ore 18:00, nella Sala delle Adunanze, previa osservanza di tutte le modalità prescritte sono stati convocati a seduta, per oggi, i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nome	Pres.	Assen.	Nome	Pres.	Assen.
ZUCCHI DAVIDE	X		ROSI RENATO	X	
MARZOLINI ALBERTO	X		ZAGARIA STEFANIA	X	
LOMMI EMILIANO	X		GHIZZONI PIETRO	X	
CAMONI GIORGIA	X		GASPARINI DANIELA	X	
SGORBANI MARCO	X		DONETTI FRANCESCO	X	
GANDOLFI MARIANGELA	X		PELLIZZARI GIUSEPPE	X	

PRESENTI: 12

ASSENTI: 0

Risulta presente alla seduta anche l'Assessore esterno dott. Luigi Contini

Partecipa il Segretario Comunale Dott. De Feo Giovanni il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Geol. Davide Zucchi, nella sua qualità di Sindaco, ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento all'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2023.

Introduce l'argomento il Sindaco che passa la parola all'Assessore Contini per illustrarne il dettaglio.

Interviene il consigliere Marzolini che ringrazia l'esecutivo per il mantenimento delle aliquote che non subiscono aumenti da qualche anno.

Per i dettagli della discussione si rimanda alla videoregistrazione della seduta pubblicata sul sito comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO, altresì, in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

RICHIAMATI altresì:

- l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), che disponeva, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022." (GU n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45) che dispone: *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";*
- l'art. 1, commi dal 739 al 783 della suddetta legge n. 160/2019;
- tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

VISTI:

- il vigente regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, approvato dal C.C. nella seduta del 31 luglio 2020 con atto n. 27;
- la medesima delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 31 luglio 2020 con riferimento alla determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2020, così come successivamente rettificata dalla delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 30 settembre 2020;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 17 marzo 2021 avente ad oggetto "Determinazione Aliquote Imu per l'anno 2021";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 28 marzo 2022 avente ad oggetto "Determinazione Aliquote Imu per l'anno 2022";

DATO ATTO che:

- l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che *“è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.”*
- Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge e s.m.i. non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) *le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;*
- 2) *le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;*
- 3) *i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;*
- 4) *la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;*
- 5) *un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.*

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 751, della L. n. 160/2019 dispone che fino all'anno 2021 l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,1 per cento; i comuni

possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. Tali fabbricati sono esentati dall'imposta a decorrere dall'anno 2022;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) *posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;*
- b) *ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;*
- c) *a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;*
- d) *ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.*

CONSIDERATO che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

“a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.”

DATO ATTO che il Comune di Alseno, all'interno del proprio regolamento IMU ha previsto di usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito

di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, e che in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

VISTE:

- la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” la quale stabilisce:
 - all’art. 1 c. 48. *“A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”*
 - all’art. 1 c. 49. *“Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 48 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione su base annua di 12 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”*

RITENUTO di confermare per l’anno 2023 le aliquote IMU attualmente in vigore;

STIMATO, in base alle proiezioni del servizio finanziario inserite nel bilancio di previsione, il gettito complessivo presunto IMU 2023, in euro 1.302.575,00;

VISTI

- i commi 15 e 15 bis dell’art.13 del D.L.201/2011 e s.m.i., i quali stabiliscono che:

“15. A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall’anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l’invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l’esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell’obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.”

- Il comma 767 dell’art. 1, della L. n. 160/2019: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del*

federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

RICHIAMATI:

- l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m., l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o decreto del Ministro dell'Interno;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022 stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli Enti Locali è differito al 31 marzo 2023;
- la predetta scadenza è stata ulteriormente rinviata al 30 aprile 2023 dal comma 775 dell'art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023);
- ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m., è autorizzato per gli Enti Locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data del 30 aprile 2023;

RICHIAMATI l'art. 1, comma 683 della l. 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art.1 cc. 748, 752-755 della l. n. 160/2019 che prevedono che la deliberazione delle aliquote e detrazioni IMU sono di competenza del Consiglio comunale;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto delle aliquote, che formerà parte integrante della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU;

EVIDENZIATO che, ad opera dell'art. 1, comma 837, della Legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023-2025), sono state apportate modifiche in ordine alla modalità di approvazione delle aliquote IMU, come segue:

- il comma 756, che impone ai Comuni di diversificare le aliquote IMU secondo le indicazioni dell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, è stato integrato, prevedendo la possibilità di modificare l'articolazione delle aliquote, mediante decreto del MEF;
- il comma 767, che indica le modalità di pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote IMU, è intervenuto prevedendo l'obbligo di deliberare annualmente le aliquote IMU da applicare, a pena dell'applicazione delle aliquote nella misura "ordinaria";

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			Tipo di immobile
Base	Massima	Minima	
0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali
0,76%	1,06%	0,00%	Terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	Altri immobili

PRESO ATTO che le previsioni di cui al precedente capoverso saranno applicabili solo successivamente all'emanazione del citato decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, come già chiarito dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020;

VERIFICATO che, al momento, non è stato emanato il decreto di cui al richiamato comma 756, con la conseguenza che, non essendo possibile compilare il prospetto delle aliquote IMU, non sussistono ulteriori vincoli per il Comune;

EVIDENZIATO che, stante l'assenza del decreto previsto dal comma 756, il Comune può approvare le aliquote IMU, per l'anno d'imposta 2023, senza dover tener conto di alcun vincolo normativo;

DATO ATTO che l'efficacia del presente provvedimento ha effetto dal 1° gennaio 2023;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. n. 174/2012:

- del Responsabile del Servizio Economico Finanziario per quanto attiene la regolarità tecnica;
- del Responsabile del Servizio Economico Finanziario per quanto attiene la regolarità contabile;

CON VOTI resi in forma palese ai sensi di legge da parte dei consiglieri si ha:

PRESENTI: 12- VOTANTI: 12- ASTENUTI: 0- VOTI FAVOREVOLI: 12- VOTI CONTRARI: 0;

DELIBERA

- 1) **DI DICHIARARE** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI CONFERMARE**, per l'anno 2023, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'IMU:

Tipologia immobile	Aliquota IMU
Abitazione principale (cat.A01,A08,A09, pertinenze: C02, C06, C07)	0,60%
Detrazione	200,00
Coop. edilizie/IACP (cat.A, pertinenze: C02, C06, C07)	1,01%
Altri immobili (cat. A, C02, C06, C07)	1,01%
Fabbricati generici (cat. B, C03, C04, C05)	1,01%
Uffici e studi privati (cat. A10)	1,01%
Immobili industriali e commerciali (cat. D, tranne D05)	1,01%
Negozi e botteghe (cat. C01)	1,01%
Terreni agricoli	0,86%
Terreni incolti	0,86%
Aree fabbricabili	0,86%

Istituti di credito ed assicurazioni (cat. D05)	1,01%
Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola (cat.A,C02,C06,C07)	0,10%
Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola (cat. B, C03)	0,10%
Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola (cat. A10)	0,10%
Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola (cat. C01)	0,10%
Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola (cat. D10)	0,05%
Fabb.costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (immobili merce) (cat.A,C02,C06,C07)	0,00%
Fabb.costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (immobili merce) (cat. B, C03)	0,00%
Fabb.costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (immobili merce) (cat. A10)	0,00%
Fabb.costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (immobili merce) (cat. C01)	0,00%
Fabb.costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (immobili merce) (cat. D05)	0,00%
Fabb.costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (immobili merce) (cat. D, tranne D05)	0,00%
Versamento minimo	12,00

- 3) **DI DARE ATTO** che la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- 4) **DI RISERVARSI**, per quanto di competenza, di apportare la diversificazione delle aliquote in riferimento a fattispecie definite dal futuro decreto MEF, ai sensi dell'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019;
- 5) **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Finanziario l'adozione di tutti i provvedimenti inerenti l'invio al Ministero dell'Economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 13 commi 15 e 15bis del D.L. 201/2011 e del comma 767 dell'art. 1, della L. n. 160/2019, della presente deliberazione.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito, al fine di poter celermente procedere nell'iter di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025, con separata votazione,

CON VOTI resi in forma palese ai sensi di legge da parte dei consiglieri si ha:

PRESENTI: 12- VOTANTI: 12- ASTENUTI: 0- VOTI FAVOREVOLI: 12- VOTI CONTRARI: 0;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Geol. Davide Zucchi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. De Feo Giovanni

(atto sottoscritto digitalmente)